



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 175 del 24/12/2020

OGGETTO: OGGETTO: CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' REGIONE EMILIA ROMAGNA NELLA DISPONIBILITA' DI FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **dicembre** alle ore **11:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente

Assiste il Segretario NAPOLEONE ROSARIO.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: OGGETTO: CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' REGIONE EMILIA ROMAGNA NELLA DISPONIBILITA' DI FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Casalgrande, con nota 2020/4137 prot. del 05/03/2020, ha presentato a FER Ferrovie Emilia Romagna, istanza di concessione delle aree ferroviarie limitrofe alla stazione del capoluogo, con l'intento di realizzare, le opere necessarie al miglioramento della viabilità e della sosta a servizio del complesso scolastico e della attigua stazione. A tal fine il progetto di riqualificazione dell'area verrà presentato e sottoposto all'approvazione dei competenti uffici regionali per l'autorizzazione alla realizzazione delle opere in deroga alle distanze previste dal D.P.R. 753/80;
- la Regione Emilia Romagna, dispone del Regolamento 24 per l'individuazione delle modalità di assegnazione dei beni e delle aree di proprietà del demanio regionale nella disponibilità di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.;
- l'art. 5, comma 4 del citato regolamento consente, qualora il bene non possa essere utilizzato per sua ubicazione e consistenza che da un unico richiedente, l'affidamento diretto con trattativa privata senza pubblicazione di Bando, nel rispetto del canone minimo individuato dal gestore della rete ferroviaria con riferimento ai valori dell'O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare);
- l'art. 5 prevede, inoltre, che in caso di affidamento in godimento di un immobile. Il Comune ove lo stesso sia accatastato ha priorità di assegnazione rispetto ad altri richiedenti;
- gli immobili oggetto del presente atto non risultano funzionali all'esercizio ed alle attività ad esso correlate svolte da FER S.r.l.;
- le aree richieste, situate tra l'area ferroviaria e una zona edificata ad uso residenziale e servizi, sono in parte già adibite a strada di collegamento tra la via Gramsci e la via Cavour ed il loro utilizzo pertanto non può essere di interesse di soggetti terzi diversi dal Comune di Casalgrande;
- la proposta di riqualificazione del Comune rappresenta una importante occasione per la valorizzazione del sito della Stazione ferroviaria, oltre che per il miglioramento della fruizione della medesima da parte dell'utenza soprattutto se portatrice di ridotta capacità motoria;
- FER ha pertanto verificato la presenza delle condizioni sopra esposte per la concessione delle aree di che trattasi al Comune di Casalgrande;

Visto lo schema di concessione predisposto da FER allegato alla presente deliberazione di cui al prot. 21058 in data 23,12,2021;

Ritenuto approvabile il testo di cui al punto precedente che sinteticamente prevede i



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

seguenti contenuti generali:

- superficie concessa mq 1.990,00
- durata concessione 20 anni
- canone di concessione € 716,40 annui
- oneri manutentivi a carico del concessionario
- finalità della concessione relativa alla realizzazione di opere di miglioramento della viabilità e della sosta a servizio del complesso scolastico e della attigua stazione ferroviaria.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

PRESO ATTO dei seguenti pareri sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147 - bis comma 1, del D.lgs 267/2000, espressi da:

- Responsabile del Settore Patrimonio / Lavori Pubblici, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di concessione predisposto da FER Ferrovie Emilia Romagna di cui al prot. n. 21058 in data 23,12,2021, allegato al presente atto, relativo alla concessione di aree ferroviarie limitrofe alla stazione del capoluogo, poste tra Viale Gramsci e Via Cavour, ove l'Amministrazione Comunale intende realizzare, opere necessarie al miglioramento della viabilità e della sosta a servizio del complesso scolastico e della attigua stazione ferroviaria.

2) Di dare mandato al Responsabile del Servizio LL.PP. circa l'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti necessari al perfezionamento del procedimento.

3) Di dare atto che la spesa relativa al canone concessorio di € 716,40 anui trova copertura per gli anni 2021 e seguenti al cap. 440500 "censi canonici livelli ed altre locazioni".

4) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

5) Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.

Sede Legale: Via Foro Boario n. 27 - 44122 Ferrara

ATTO DI CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI

L'anno duemila___ (202___), il giorno ___ (___) del mese di _____, in Ferrara,

TRA

FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l., con sede legale in Ferrara, Via Foro Boario n. 27, codice fiscale e partita IVA n. 02080471200, rappresentata dal dott. Stefano Masola in qualità di Direttore Generale, in forza di procura a rogito Notaio dott. Alessandro Conforti del distretto notarile di Ferrara, con studio in Via Borgo dei Leoni n. 91 sito in Ferrara, Repertorio n. 2168 Raccolta n. 1625, atto registrato a Ferrara il 03 agosto 2017 al n. 4734/1T, d'ora in poi denominata "FER" o "Concedente"

E

il **COMUNE DI CASALGRANDE** - Codice Fiscale 00284720356, rappresentato da Corrado Sorrivi, nato/a a Reggio Emilia il 14/06/1960, in qualità di Responsabile Servizio LL.PP., agente in rappresentanza del Comune di Casalgrande, con sede in Casalgrande (RE), Piazza Martiri della Libertà n. 1, in seguito indicato come "Concessionario", quale responsabile del procedimento, in base ai poteri ad egli/essa attribuiti, tale nominato/a con atto del Sindaco n. 14 del 08/17/2020, ivi domiciliato/a per la carica, in legale rappresentanza dello stesso ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000",

PREMESSO che

- la Regione Emilia Romagna, come prescritto dall'art. 23-bis della L.R. 30/1998, ha adottato il Regolamento 24 maggio 2019 n. 4 per l'individuazione delle modalità di assegnazione dei beni e delle aree di proprietà del demanio regionale nella disponibilità di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.;
- l'art. 5, comma 4 del citato regolamento consente, qualora il bene non possa essere utilizzato per sua ubicazione e consistenza che da un unico richiedente, l'affidamento diretto con trattativa privata senza pubblicazione di Bando, nel rispetto del canone minimo individuato dal gestore della rete ferroviaria con riferimento ai valori dell'O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare);
- l'art. 5 prevede, inoltre, che in caso di affidamento in godimento di un immobile, il Comune ove lo stesso sia accatastato ha priorità di assegnazione rispetto ad altri richiedenti;
- FER persegue come oggetto sociale "la piena fruibilità e il costante mantenimento in efficienza delle linee e delle infrastrutture" (Statuto FER art. 2.2);
- il Comune di Casalgrande, con nota 2020/4137 prot. del 05/03/2020, ha presentato istanza di concessione delle

aree ferroviarie nel seguito rappresentate, con l'intento di realizzare, in un secondo momento e previa approvazione dei competenti uffici regionali, le opere necessarie al miglioramento della viabilità e della sosta a servizio del complesso scolastico e della attigua stazione, anche al fine di favorire l'incremento del servizio ferroviario, dichiarandosi disponibile ad effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi necessari a ripristinare la piena agibilità delle medesime aree. A tal fine il progetto di riqualificazione dell'area verrà presentato e sottoposto all'approvazione dei competenti uffici regionali per l'autorizzazione alla realizzazione delle opere in deroga alle distanze previste dal D.P.R. 753/80;

- FER dispone delle aree, successivamente specificate all'oggetto del presente atto, in virtù di apposite Delibere della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 93/2012, n. 1004/2013 e successive Delibere di integrazione e aggiornamento;
- gli immobili oggetto del presente atto non risultano funzionali all'esercizio ed alle attività ad esso correlate svolte da FER S.r.l.;
- le aree richieste, situate tra l'area ferroviaria e una zona edificata ad uso residenziale e servizi, sono in parte già adibite a strada di collegamento tra la via Gramsci e la via Cavour ed il loro utilizzo pertanto non può essere di interesse di soggetti terzi diversi dal Comune di Casalgrande;
- la proposta di riqualificazione del Comune rappresenta una valida occasione per la valorizzazione del sito della Stazione ferroviaria, oltre che per il miglioramento della fruizione della medesima da parte dell'utenza soprattutto se portatrice di ridotta capacità motoria;
- il Comune di Casalgrande con deliberazione della Giunta Comunale n. xxxx/2020 del xx/xx/xx, ha disposto l'assunzione in concessione da parte di Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. degli immobili interessati, facenti parte del compendio patrimoniale della linea ferroviaria Reggio Emilia-Sassuolo e posti nel territorio comunale;
- al fine di consentire l'occupazione delle aree nello stato di fatto e di conservazione in cui si trovano, con il vincolo che eventuali opere possano essere ivi realizzate solo a seguito di formale autorizzazione regionale, è necessaria la sottoscrizione di un atto di concessione tra FER e il Comune di Casalgrande.

Per quanto sopra argomentato, con la stipula del presente atto.

SI CONCEDE

al Comune di Casalgrande il godimento di due aree site nel medesimo Comune in Via Don Andreoli, appartenenti al compendio della linea ferroviaria Reggio Emilia - Sassuolo e più precisamente:

- 1) porzione di area distinta al catasto terreni di detto Comune al Foglio 19 Particella 128 (parte) per una superficie di mq. 1.970,00, parzialmente già occupata dalla strada di collegamento tra la via Gramsci e la via Cavour;

2) porzione di area distinta al catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 19 Particella 260 (parte) per una superficie di mq. 20,00;

il tutto per complessivi mq 1.990,00, come meglio individuato nell'allegata planimetria che forma parte integrante ed inscindibile del presente atto (Allegato "1") e alle condizioni meglio descritte in seguito.

ART. 1 - PREMESSA

La premessa e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente concessione non comporta traslazione di potestà pubbliche.

Alla concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., né le norme sulla locazione. Il Concessionario con la sottoscrizione del presente atto s'impegna all'adempimento di tutti gli obblighi e al rispetto delle condizioni in esso contemplate.

ART. 2 - OGGETTO

Oggetto del presente atto è la concessione ai fini d'uso di due aree site nel medesimo Comune in Via Don Andreoli, appartenenti al compendio della linea ferroviaria Reggio Emilia - Sassuolo e più precisamente: 1) porzione di area distinta al catasto terreni di detto Comune al Foglio 19 Particella 128 (parte) per una superficie di mq. 1.970,00, parzialmente già occupata dalla strada di collegamento tra la via Gramsci e la via Cavour; 2) porzione di area distinta al catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 19 Particella 260 (parte) per una superficie di mq. 20,00, quindi per complessivi mq 1.990,00 il tutto come meglio individuato nell'allegata planimetria che forma parte integrante ed inscindibile del presente atto (Allegato "1"). Le aree vengono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il Concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di conoscere e di accettare e nello stato di conservazione e manutenzione attuale, come descritto in apposito verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti al momento della consegna degli immobili ("Verbale di consegna").

ART. 3 - VARIATA DESTINAZIONE D'USO

Le aree vengono concesse, a titolo precario e temporaneo, ad uso strada e parcheggi. Non è consentita la sub-concessione a terzi. È vietato variare la destinazione d'uso delle aree senza preventiva autorizzazione espressa di FER. Qualora vengano intraprese unilateralmente dal Concessionario attività che mutino la destinazione d'uso delle aree, FER si riserva la facoltà di procedere con il pronunciamento di decadenza o revoca della presente Concessione.

ART. 4 - DECORRENZA E DURATA

La presente Concessione ha decorrenza dal giorno __/__/202__ e validità per i successivi 20 (venti) anni e

pertanto scadrà il __/__/204__, e non potrà, in nessun caso, essere rinnovata tacitamente. In ogni momento il Concessionario potrà comunicare con raccomandata A/R, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, la propria intenzione di liberare le aree anche in corso d'anno, fatto salvo in ogni caso l'esercizio del potere di revoca della Concedente. In ogni caso, ogni responsabilità in ordine alla gestione delle aree, comprese le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulizia ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza, resteranno a carico esclusivo del Concessionario. Alla cessazione della Concessione sarà sottoscritto apposito "Verbale di riconsegna" dei beni.

ART. 5 – DECADENZA

Le aree date in concessione dovranno essere utilizzate esclusivamente per le sole finalità per le quali sono state concesse e in ottemperanza a quanto disposto nel presente atto. Sono, altresì, causa di decadenza dalla presente, il rilascio di dichiarazioni mendaci o l'esibizione di falsa documentazione oltre alle ipotesi d'inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi previsti ai successivi articoli 8 (Obblighi del Concessionario), 9 (Oneri di manutenzione aggiuntivi), 10 (Canone), 11 (Visite sopralluogo) e 13 (Garanzie) della presente Concessione. La pronuncia di decadenza, se necessaria, sarà dichiarata dalla Concedente e notificata all'interessato con provvedimento adottato entro 530 (trenta) giorni dall'accertamento di uno dei fatti o delle condizioni suindicati e comporterà la revoca della Concessione. La pronuncia di revoca ha natura definitiva ed indica il termine improrogabile di rilascio dell'immobile costituendo titolo esecutivo nei confronti del Concessionario decaduto stante il riconoscimento alla Concedente da parte della Regione Emilia-Romagna di poteri esecutivi.

ART. 6 - RISCATTO TEMPORANEO

Qualora le condizioni del processo di valorizzazione richiedessero la disponibilità temporanea dei predetti beni per l'attuazione delle azioni previste dal processo stesso, ovvero in presenza di un rilevante interesse pubblico, l'uso temporaneo cesserà a semplice richiesta di FER con preavviso di giorni 30 (trenta) e previsione della data di riconsegna dei beni da formalizzarsi con raccomandata A/R.

ART. 7 – REVOCA

Viene fatta salva l'ipotesi di revoca della presente Concessione per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico ovvero nell'ipotesi che l'attuale rapporto concessorio tra Regione Emilia Romagna e FER (D.G.R. 1004/2013) muti del tutto o in parte. La presente Concessione potrà essere revocata con semplice preavviso di giorni 30 (trenta), ad insindacabile giudizio della Concedente. In tale evenienza, al Concessionario non spetterà, per il periodo di mancato uso, alcun rimborso, indennizzo od altro.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Pena la decadenza della presente concessione, il Concessionario ha l'obbligo di:

- non mutare la destinazione d'uso dei beni senza previa autorizzazione scritta della Concedente;
- non sub-concedere, locare o comunque concedere l'utilizzazione a qualsiasi titolo, anche gratuito e temporaneo, in tutto o in parte, i beni oggetto della concessione, se non formalmente autorizzato dalla Concedente;
- mantenere adeguate le aree nel tempo, a tutte le norme di legge antinfortunistiche ed igieniche;
- realizzare idonea recinzione atta a separare le aree concesse nei confronti della linea ferroviaria e dell'area di pertinenza della Stazione di Casalgrande a garanzia della sicurezza della circolazione ferroviaria e degli utilizzatori. Detta recinzione dovrà essere realizzata ad una distanza dalla più vicina rotaia, misurata ortogonalmente al binario, non inferiore a m. 6,00;
- osservare e far osservare a tutte le persone che avranno facoltà di accesso alle aree le norme di sicurezza, igiene e di prevenzione incendi e ottemperare a proprie cura e spese a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche autorità, esonerando la Concedente da ogni responsabilità e da pretese di terzi;
- custodire gli immobili con la diligenza del buon padre di famiglia, garantendone la custodia, la tutela e la vigilanza assidua;
- non provocare danni agli immobili concessi;
- porre in essere tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle modalità previste dal successivo art. 9 (Oneri di manutenzione aggiuntivi);
- non eseguire opere di carattere permanente o temporaneo senza il preventivo consenso della Concedente che potrà, in caso contrario, pretendere il ripristino delle condizioni originarie compresa una eventuale sanatoria nei termini di legge o la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dalla Concedente. Qualora ciò non avvenisse, la Concedente potrà provvedervi a spese del Concessionario;
- rispettare le norme contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto ed ogni altra ulteriore eventuale disposizione impartita dalla Concedente anche ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio ferroviario, trattandosi di immobili pertinenti ad ambiente ferroviario. Il Concessionario s'impegna a riconsegnare i beni in conformità con gli impegni presi nella presente concessione e come meglio specificato al successivo art. 14, pena il risarcimento del danno.

ART. 9 - ONERI DI MANUTENZIONE AGGIUNTIVI

L'approntamento delle aree e la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la destinazione d'uso ammessa, saranno a totale cura, spese e responsabilità del Concessionario. La violazione di ogni eventuale prescrizione impartita da FER per l'approntamento e la manutenzione delle aree, così

come la realizzazione d'interventi non approvati da FER stessa, determinerà la decadenza della concessione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Concedente. Eventuali ulteriori lavori o interventi che modifichino lo stato di fatto delle aree dovranno essere sempre concordati con FER che si riserva di approvarli o rifiutarli. Resta salvo il diritto insindacabile di FER, nel caso di opere e installazioni poste in essere senza la preventiva autorizzazione, di chiedere la rimozione o il ripristino delle aree concesse a cura e spese del Concessionario, in difetto di ciò FER procederà d'autorità alla rimozione coatta con addebito delle spese a carico del Concessionario. Il Concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti di FER relativamente all'investimento sostenuto, anche per il caso che la concessione abbia, per qualsiasi motivo, durata inferiore a quella di cui all'art. 4 (Decorrenza e durata). Al termine della concessione le addizioni e/o le migliorie eseguite, comprese anche quelle non autorizzate preventivamente dalla Concedente e delle quali non è stato richiesto il ripristino, saranno di diritto acquisite gratuitamente senza che il Concessionario abbia nulla a che pretendere, fatto salvo quanto disposto all' art. 10 (Canone).

ART. 10 - CANONE

Le parti convengono che il canone di concessione annuale corrisponde a euro 716,40 (settecentosedici/40) da pagarsi in un'unica rata annuale anticipata. Il pagamento della rata annuale anticipata dovrà essere effettuato dal Concessionario, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa fattura, mediante versamento sul c/c bancario BNL - IT32C010050240000000001952 presso la Banca Nazionale del Lavoro di Bologna, intestato a Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. Il mancato versamento, anche di una sola rata dei canoni periodici, decorsi 15 (quindici) giorni dalla convenuta scadenza, determina la decadenza della Concessione, con semplice comunicazione della Concedente. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno inoltre applicati gli interessi moratori in misura pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della B.C.E. maggiorato di 7 punti rispetto allo stesso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 231 del 09/10/2002. Resta a carico del Concessionario il rimborso della quota degli oneri fiscali e di registrazione di sua spettanza pari al 50% dell'imposta di registro per l'intera durata della Concessione e al 50% dell'imposta di bollo, da pagarsi a seguito dell'emissione della relativa fattura da parte della Concedente. La misura del canone indicata nel presente articolo sarà aggiornata di anno in anno in relazione al 100% della variazione accertata dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel mese di dicembre di ciascun anno rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Successivamente, potrà essere modificata per disposizioni emanate dagli Organi o da Uffici competenti. Restano, inoltre, a carico del Concessionario i tributi comunque dovuti per l'utilizzo delle aree a qualunque titolo. Grava altresì sul Concessionario l'obbligo di

effettuare le relative denunce agli Enti preposti e di darne conoscenza alla Concedente.

ART. 11 - VISITE SOPRALLUOGO

Qualora da sopralluoghi condotti da FER vengano riscontrate mancanze od inadempimenti da parte del Concessionario, la Concedente avrà il diritto di chiedere, per iscritto con raccomandata A/R o tramite PEC, il rispetto delle clausole contrattuali. Il Concessionario dovrà adempiere a quanto ordinato dalla Concedente entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della contestazione scritta o tramite PEC. Il perdurare della condotta inadempiente da parte del Concessionario per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni comporterà la decadenza della presente Concessione. Resta fermo il diritto di FER di decretare a suo insindacabile giudizio, fin dalla prima contestazione, l'immediata decadenza della presente.

ART. 12 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ E COSTITUZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA

Il Comune di Casalgrande solleva espressamente FER da qualsiasi responsabilità civile per eventuali danni a persone o a cose che dovessero derivare da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo dei beni concessi e si obbliga altresì a tenere comunque indenne e manlevata FER da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni da parte di terzi a tal proposito avanzata e da qualunque conseguenza potesse derivare a FER. A tal uopo il Concessionario:

a) è direttamente ed esclusivamente responsabile verso FER e i terzi per tutti i danni a persone e/o cose che possano discendere a qualunque titolo dall'uso delle aree compresi gli interventi di manutenzione che il Concessionario porrà in essere;

b) sarà in ogni caso responsabile dei danni conseguenti all'imperizia e/o negligenza del personale impiegato nei lavori e negli interventi di manutenzione, nonché alla malafede ed alla frode nelle somministrazioni o nell'impiego dei materiali e dovrà garantire FER contro danni che a questa possano discendere da fatto, omissione, colpa, propria o di terzi in genere;

c) si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente di rilevare e tenere indenne FER da ogni conseguenza per la inosservanza di essi. FER non risponderà in nessun caso e per nessuna ragione di sottrazioni o furti da chiunque perpetrati né per danni determinati da incendi o da qualunque altra causa. Il Concessionario assume, in particolare, a proprio carico le spese di assicurazione contro i danni di qualsiasi natura e gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso degli interventi di manutenzione ordinaria e di riassetto funzionale e nell'esercizio delle attività che verranno svolte nell'ambito della gestione delle aree. Il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente atto e a pena di decadenza della validità del medesimo, dovrà far valere per FER la propria polizza assicurativa per i rischi di danni a cose e persone per un massimale di almeno euro 100.000,00

(centomila/00) per sinistro, avente copertura sino alla scadenza della Concessione. Per i beni oggetto del presente atto, la polizza dovrà essere vincolata a favore di FER. Copia della polizza dovrà essere inviata alla Concedente. La Concedente concorrerà alle spese di ripristino in misura non superiore all'indennizzo ricevuto dalla Compagnia Assicuratrice, restando ad esclusivo carico del Concessionario l'entità del danno non liquidata dalla Compagnia Assicuratrice.

ART. 13 - GARANZIE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, il Concessionario si impegna a versare alla Concedente un deposito cauzionale infruttifero di euro 716,40, pari a un'annualità del canone. Il citato deposito cauzionale dovrà garantire, nel senso sopra precisato, in via generale per tutto quanto dovuto dal Concessionario alla Concedente per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, e comunque per ogni altra spesa o somma dovuta in forza dell'atto di concessione. Il mancato versamento del suddetto deposito cauzionale potrà determinare la decadenza della Concessione, con semplice comunicazione della Concedente. Restano fermi il diritto della Concedente alla rifusione dei maggiori oneri e del maggior danno derivanti da eventuali inadempimenti degli obblighi nascenti dal presente atto.

ART. 14 - RICONSEGNA

Decorso il termine di scadenza della presente concessione, il Concessionario è tassativamente tenuto alla riconsegna degli immobili.

All'atto della riconsegna i beni in oggetto dovranno essere completamente liberi da oggetti e persone. Il Concessionario risponderà inoltre dei deterioramenti e degli ammanchi che si riscontrassero al momento della riconsegna degli immobili.

Al termine della concessione verrà redatto apposito verbale di riconsegna degli immobili oggetto del presente atto, predisposto in contraddittorio con l'ufficio competente della Concedente.

ART. 15 - ONERI FISCALI E VARI

Il presente atto di concessione si compone di n. 14 (quattordici) pagine, oltre l'allegata Planimetria ("Allegato 1"). L'atto, assoggettato ad imposta di registro, verrà registrato entro 30 (trenta) giorni dalla sua sottoscrizione (o dalla sua decorrenza se antecedente), in numero di 2 (due) originali. L'importo dell'imposta di registro per l'intera durata della Concessione e dell'imposta di bollo, verrà diviso in parti uguali tra Concedente e Concessionario. Anche in caso di risoluzione anticipata della presente Concessione, il Concessionario non potrà pretendere rimborso alcuno per le somme versate a compenso degli oneri fiscali.

ART. 16 – CODICE ETICO, RISERVATEZZA E NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti clausole si applica la normativa e le leggi vigenti in materia di concessioni e del Codice Civile in quanto compatibile e non in contrasto con il presente atto. Le Parti autorizzano il trattamento reciproco dei propri dati in relazione al procedimento di cui si tratta nel rispetto ed entro i limiti della normativa sulla privacy di cui al D.lgs. 196/03, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e di cui al Reg. UE 679/2016. Il Concessionario si impegna ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico di FER s.r.l., quale parte integrante del Modello Organizzativo ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, pubblicato sul sito internet di FER www.fer.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del suddetto impegno, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà della Concedente revocare la Concessione ai sensi dell'art. 7 del presente atto.

ART. 17 – CLAUSOLE DI INTEGRITÀ

Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario dichiara di non ricadere nelle seguenti ipotesi:

- avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del presente atto;
- aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare la Concessione di cui trattasi;
- ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi finalizzata alla Concessione in oggetto;
- la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di FER, di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità avvenuto nelle fasi della procedura o durante l'esecuzione della Concessione da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti FER;
- la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l'omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- di trovarsi, relativamente al presente atto e al procedimento dal quale esso è derivato, in situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale. Il mancato rispetto delle suddette condizioni è causa di decadenza della presente Concessione.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto di Concessione il Foro competente è quello di Ferrara.

ART. 19 - APPROVAZIONE

Il presente atto di concessione è immediatamente esecutivo per il Concessionario.

Ferrara, __/__/202__

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.r.l.


COMUNE DI CASALGRANDE


Il Concessionario dichiara di aver attentamente esaminato le condizioni di cui agli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 e 19 della presente Concessione e di approvarle specificamente per iscritto.

COMUNE DI CASALGRANDE

ALLEGATO 1

ESTRATTO DI MAPPA
FOGLIO 19 MAPPALI 128 E 260
COMUNE DI CASALGRANDE (RE)

 AREE CONCESSE





COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1236/2020 ad oggetto: OGGETTO: CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' REGIONE EMILIA ROMAGNA NELLA DISPONIBILITA' DI FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 24/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 175 del 24/12/2020

Oggetto: OGGETTO: CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' REGIONE EMILIA ROMAGNA NELLA DISPONIBILITA' DI FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/01/2021, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 11/01/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 175 del 24/12/2020

Oggetto: OGGETTO: CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' REGIONE EMILIA ROMAGNA NELLA DISPONIBILITA' DI FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 28/12/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 13/01/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)